

N. 200/2021 e N. 208/2021 V.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Rel.
Dott.ssa Marina Cicognani Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere
Dott.ssa Patrizia Zorzi Consigliere Onorario
Dott. Alessandro Agresti Consigliere Onorario

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nelle cause riunite promossa, la prima, con ricorso in appello depositato il 24.3.2021

Da

██████████ (C.F. ██████████), con il proc. dom. avv. MENEGHELLO
OMAR, (C.F. MNGMRO68E08F205Y), Indirizzo Telematico, per mandato in calce all'atto di
impugnazione

Appellante

Contro

██████████ (C.F. ██████████), non costituito

E contro

██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dal Tutore avv. TAFFARELLO
GIANNI (C.F. TFFGNN52T30B744F), Indirizzo telematico

Appellati



con l'intervento del **PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA** (C.F. 80015350277)

la seconda con ricorso depositato il 26.3.2021

da

██████████ (C.F. ██████████), con il proc. dom. avv. **VEROI ROBERTO** (C.F. VRERRT56T06F999C), Indirizzo Telematico, per mandato in calce all'atto di impugnazione

Appellante

Contro

██████████ (C.F. ██████████), con il proc. dom. avv. **MENEGHELLO OMAR**, (C.F. MNGMRO68E08F205Y), Indirizzo Telematico, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

E contro

██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dal Tutore avv. **TAFFARELLO GIANNI** (C.F. TFFGNN52T30B744F), Indirizzo telematico

Appellati

con l'intervento del **PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA** (C.F. 80015350277)

in punto: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983) – appello avverso la sentenza n. 12/2021 del 19-24.2.2021 del Tribunale per i Minorenni di Venezia

causa decisa dal Collegio il giorno 21/05/2021 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Nel proc. n. 200/2021 V.G.

Per ██████████

“Chiede che la Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di comparizione, sentita la ricorrente, il padre sig. ██████████, il curatore speciale e le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, L. 4.5.1983 n. 184,



* **In via principale:** in riforma dell'impugnata Sentenza voglia revocare la decadenza della potestà genitoriale nonché la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] di cui alla Sentenza N. 12/2021, N. 88/2018 RAS, datata 19-02-21, depositata in Cancelleria il 24-02-2021. Con immediata efficacia.

* **in denegata ipotesi ed in solo via subordinata,** ed in riforma dell'impugnata Sentenza N. 12/2021, N. 88/2018 RAS, datata 19-02-21, depositata in Cancelleria il 24-02-2021, si chiede di disporre l'adozione prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, e quindi la diversa disciplina dell'"adozione in casi particolari", e di non escludere la possibilità di mantenere i rapporti tra la madre nonché tra la famiglia di origine ed il minore [REDACTED] adottato.
Con immediata efficacia.

* Si richiamano tutte le istanze e le difese già formulate nel corso del giudizio di primo grado.

* Si chiede che la Corte d'Appello provveda nel senso di consentire alla signora [REDACTED] di prendere contatti e di vedere il figlio minore [REDACTED] attraverso un programma elaborato dai Servizi Sociali competenti che individui modalità e tempi".

Per [REDACTED]

"Chiede che la Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di comparizione, sentita il qui appellante e la madre, il curatore speciale e le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, L. 4.5.1983 n. 184, voglia:

NEL MERITO: in riforma dell'impugnata Sentenza voglia revocare la decadenza della potestà genitoriale nonché la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], di cui alla Sentenza N. 12/2021, N. 88/2018 RAS, datata 19-02-21, depositata in Cancelleria il 24-02-2021.

IN IPOTESI SUBORDINATA E IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA: disporre l'adozione prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, e quindi la diversa disciplina dell'"adozione in casi particolari", e di non escludere la possibilità di mantenere i rapporti tra la madre e la famiglia di origine e l'adottato.



Si chiede infine che la Corte d'Appello provveda nel senso di consentire ai genitori e al padre di prendere contatti e di vedere il figlio minorenni [REDACTED] attraverso un programma elaborato dai Servizi Sociali competenti che individui modalità e tempi”.

Per Taffarello:

“Chiede la conferma in ogni sua parte della sentenza qui gravata nonché l’integrale rigetto delle doglianze di parte appellante”.

Per il Procuratore Generale:

“Esprime parere contrario all’accoglimento del ricorso”.

Nel proc. n. 208/2021:

Per [REDACTED]

“Chiede che la Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di comparizione, sentita il qui appellante e la madre, il curatore speciale e le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, L. 4.5.1983 n. 184, voglia:

NEL MERITO: in riforma dell'impugnata Sentenza voglia revocare la decadenza della potestà genitoriale nonché la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore [REDACTED], nato a [REDACTED] il 10/04/2015, di cui alla Sentenza N. 12/2021, N. 88/2018 RAS, datata 19-02-21, depositata in Cancelleria il 24-02-2021.

IN IPOTESI SUBORDINATA E IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA: disporre l'adozione prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, e quindi la diversa disciplina dell'adozione in casi particolari", e di non escludere la possibilità di mantenere i rapporti tra la madre e la famiglia di origine e l'adottato.

Si chiede infine che la Corte d'Appello provveda nel senso di consentire ai genitori e al padre di prendere contatti e di vedere il figlio minorenni [REDACTED] attraverso un programma elaborato dai Servizi Sociali competenti che individui modalità e tempi”.

Per [REDACTED]

“In accoglimento dell'appello promosso dal sig. [REDACTED] VOGLIA la Corte d'Appello di Venezia – Sezione Per I Minorenni -:



NEL MERITO: in riforma dell'impugnata Sentenza, revocare la decadenza della potestà genitoriale nonché la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], di cui alla Sentenza N. 12/2021, N. 88/2018 RAS, datata 19-02-21, depositata in Cancelleria il 24-02-2021.

IN IPOTESI SUBORDINATA E IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA: disporre l'adozione prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, e quindi la diversa disciplina dell'"adozione in casi particolari", e di non escludere la possibilità di mantenere i rapporti tra la madre e la famiglia di origine e l'adottato.

Si chiede infine che la Corte d'Appello provveda nel senso di consentire ai genitori e al padre di prendere contatti e di vedere il figlio minore [REDACTED] attraverso un programma elaborato dai Servizi Sociali competenti che individui modalità e tempi.

Con immediata efficacia”.

Per Taffarello:

“Il tutore del minore [REDACTED] e chiede, nel suo preminente interesse, la conferma in ogni sua parte della sentenza qui gravata nonché l'integrale rigetto delle doglianze di parte appellante”.

Ragioni della decisione

Con sentenza n. 12/2021 del 19-24.2.2021, il Tribunale per i Minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adottabilità del minore [REDACTED], nato il [REDACTED], con conferma della sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale e della nomina di tutore e con la sospensione dei contatti fra genitori, parenti e figlio e affidamento di quest'ultimo ai servizi sociali per il suo mantenimento presso la famiglia ove era già collocato. In sintesi, osservava il Tribunale, che il padre aveva progressivamente dimostrato disinteresse per il figlio e aveva scarsa capacità di assunzione di responsabilità, tanto da non saper modificare la propria condizione lavorativa e abitativa, nonostante la conflittualità con l'ex compagna e il padre della donna fosse elevata. La madre, seguita dal 2001 dal centro di salute mentale per “disturbo schizoaffettivo con esacerbazione acuta” con plurimi TSO, non risultava aver superato o quanto meno non era riuscita a contenere e controllare i gravi



disturbi, a cui si aggiungeva l'abuso di sostanze e di alcol. Ella, poi, aveva già dimostrato di non essere in grado di fare il genitore riguardo al suo primo figlio, affidato alla nonna materna e con il quale era assente qualsiasi relazione ed anche mai aveva accettato la diagnosi di autismo di [REDACTED]. Dunque i genitori non erano in grado di assicurare idonee cure al bambino e sussisteva il rischio che gli stessi potessero arrecare seri pregiudizi alla corretta crescita evolutiva del minore.

Avverso tale sentenza interponevano appello, con distinti ricorsi originanti due distinti procedimenti, poi, riuniti, entrambi i genitori.

[REDACTED] proponeva i seguenti motivi di impugnazione:

1-mancata o/e errata valutazione del Tribunale degli elementi probatori favorevoli alla mamma [REDACTED]. La Relazione Psichiatrica del dott. Brega del 22/10/2019 attesta la situazione di buon compenso clinico ed ideativo della [REDACTED] la Relazione Clinica datata 07-02-2021 della dott.ssa [REDACTED] – Psicologa Clinica – *“ritiene possa essere utile che vengano gradualmente ripresi dei contatti con il figlio [REDACTED] secondo modalità che possano garantire la tranquillità di entrambi”*; la Relazione psichiatrica del dr. [REDACTED] del 15.05.2020, allegata a quella dell'ULSS 2, del 27.07.2020, certifica che *“(…) La situazione clinica attuale risulta essere di buon compenso clinico e ideativo; l' “Aggiornamento Relazione Clinica 29-10-2020 della dott.ssa [REDACTED] è a favore della [REDACTED]; l'assunzione di sostanze è smentita documentalmente a partire dalla lettera di dimissioni del 28.04.2019;*

2- erronea e/o mancante valutazione del Tribunale riguardo le capacità genitoriali della [REDACTED] anche in relazione alle condizioni abitative, familiari ed economiche. L'appellante ha documentato di svolgere attività lavorativa, in qualità di addetta delle pulizie per la sanificazione, con contratto a tempo indeterminato, e il venire meno delle tensioni con l'anziano genitore e l'ex marito (il padre ha rimesso la querela presentata contro la figlia);

3- inesistente motivazione della sentenza circa le condizioni psichiche della [REDACTED]. I Servizi Psichiatrici dell'Ulss (dott. [REDACTED]) certificano un buon compenso clinico e ideativo in coerenza con le Relazioni a firma della dott.ssa [REDACTED];



4-mancanza di attualità delle notizie a fondamento della sentenza impugnata, che non tiene conto delle Relazioni della dott.ssa [REDACTED] nonché del comportamento di interessamento per il figlio da parte della madre;

5-viziato giudizio del Tribunale sul mancato raggiungimento della [REDACTED] di una autonomia abitativa e lavorativa, in quanto la [REDACTED] ha sin dal 2019 fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio Ater e percepisce una retribuzione media di € 650,00 mensili, oltre all'assegno del marito di € 280,00 stabilito in sede di separazione consensuale.

6-mancanza di motivazione riguardo l'interesse di [REDACTED] i mantenere una relazione con la madre, che si è sempre interessata con i Servizi Sociali per avere informazioni circa la salute e le condizioni di [REDACTED]. Non vi sono in atti elementi che possano ricondurre a comportamenti della madre la determinazione di danni gravi ed irreversibili per la crescita equilibrata e l'armonico sviluppo di [REDACTED] (nemmeno del padre).

In subordine chiede l'applicazione dell'Istituto dell'Adozione Mite.

[REDACTED] si doleva della mancata o/e errata valutazione del Tribunale degli elementi probatori favorevoli alla mamma [REDACTED], ma soprattutto del padre. Esponeva che la [REDACTED] nell'ultimo periodo era notevolmente migliorata, essendosi messa a disposizione dei servizi Sociali e del Tribunale per elaborare un piano per garantire l'assistenza morale e materiale del figlio [REDACTED], tanto da poter gradualmente riprendere dei contatti con lo stesso. La madre, poi, non faceva uso di sostanze stupefacenti; le tensioni familiari con il padre e anche con il marito, con il quale si è frattanto legalmente separata, risultavano in questi ultimi anni diminuite se non annullate; la donna aveva trovato un'occupazione lavorativa stabile, che le consentiva l'autonomia economica. Egli, invece, non si era disinteressato del figlio, ma aveva sempre ritenuto che solo risolvendo i problemi di convivenza con la moglie e reperendo una autonoma sistemazione abitativa, avrebbe potuto riprendere, d'accordo con i Servizi Sociali, i rapporti con il figlio. In subordine chiedeva venisse applicato l'Istituto dell'Adozione Mite.

Si costituiva il Tutore del minore il quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata.



Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.

Il procedimento, senza ulteriore istruttoria, era trattenuto in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 16.7.2021.

* * * * *

Gli appelli possono essere esaminati congiuntamente in quanto i motivi di impugnazione – tra di loro connessi – sono, almeno in parte, sovrapponibili.

Le censure mosse alla sentenza appellata non sono meritevoli di accoglimento e la pronuncia di primo grado va confermata.

In sostanza entrambi gli appelli escludono la sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono del minore valorizzando il recuperato compenso psichico della madre, oltre che una stabilità abitativa, occupazionale e di rapporti con i familiari dalla medesima raggiunta. Per il padre, poi, sarebbe vivo l'interesse per il figlio, ma i rapporti con lo stesso presuppongono la soluzione dei problemi relazionali con la moglie e quelli abitativi.

Orbene, per quanto concerne [REDACTED] destituito di fondamento è l'assunto secondo cui il Tribunale per i Minorenni non avrebbe valorizzato le relazioni mediche/psichiatriche dalla stessa invocate. Invero nel provvedimento impugnato vi è espresso richiamo alla relazione psichiatrica del 15.5.2020 e a quella del 7.2.2020 (e non 2021 come erroneamente indicato dall'appellante), ma si afferma che “alcuna certificazione recente è stata prodotta nell'interesse della madre per poter affermare che sono superate o quanto meno adeguatamente contenuti e controllati i gravi disturbi di cui da anni soffre la donna”, si da consentire di ritenere superate le gravi criticità nello svolgimento del ruolo genitoriale già evidenziate dal servizio sociale.

E' pur vero che nessun accenno viene fatto all'Aggiornamento Relazione Clinica del 29.10.2020 della dott.ssa [REDACTED], ma dalla lettura di tale relazione emerge con evidenza che quanto riferito altro non sono che circostanze e valutazioni non di provenienza della professionista, bensì della Scotton, di talché non può essere in alcun modo valorizzata ai fini pretesi da parte appellante.



In sede di appello la [REDACTED] ha dimesso relazione psichiatrica del dott. [REDACTED] del 23.3.2021 (doc. 5), nella quale si dà atto della diagnosi e della storia clinica della [REDACTED] – la quale soffre di “disturbo schizoaffettivo con esacerbazione acuta” - e della terapia farmacologica in corso e si riferisce che “La situazione clinica risulta essere da tempo in buon compenso clinico e ideativo”.

Trattasi di documentazione certamente più recente e ravvicinata alla decisione che questa Corte deve adottare, ma che non consente di mutare il giudizio negativo sulle capacità genitoriali della [REDACTED] e sulle sue capacità di recupero.

Va in proposito rammentato che sebbene “ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori”, è però “necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi” (Cass. n. 7391 del 14/04/2016).

Ciò posto osserva questa Corte che dall'agosto del 2015 (provvedimento del 4.8.2015, confermato il 18.12.2017) per [REDACTED] è stato disposto il collocamento eterofamiliare, con affidamento ai servizi sociali. A seguito di un percorso di progressivo reinserimento del minore, lo stesso è tornato a vivere con i genitori nell'agosto del 2018, per poi essere nuovamente collocato presso una famiglia di prima accoglienza il 14.12.2018 e affidato ai servizi sociali con decreto dell'11.1.2019 e ciò a seguito della ripresa di abuso di stupefacenti e di alcol da parte della madre, con vanificazione degli effetti degli psicofarmaci assunti e di maltrattamenti dalla medesima posti in essere nei confronti del di lei padre, cui il minore aveva assistito.

Successivamente a tali episodi e malgrado il contenuto della su richiamata relazione del dott. [REDACTED] dimessa dalla [REDACTED] non è emerso un quadro tale da ritenere che vi sia stato un recupero da parte della Scotton della capacità genitoriale, né che sia possibile prevedere il recupero di siffatta capacità entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare (cfr. Cass. n. 6137/2015).



In particolare va evidenziato che il lungo percorso seguito dal 2015 al 2018 di sostegno alla famiglia al fine di consentire il rientro del figlio ha avuto un primo riscontro negativo negli episodi su descritti e che hanno comportato la necessità di collocare nuovamente [REDACTED] un ambiente esterno. Ciò se non può di certo costituire la base sulla quale fondare il rigetto dell'appello, neppure può essere ignorato in vista di una valutazione anche di quanto emerso in epoca successiva.

Va infatti tenuto a mente che nel 2018 per [REDACTED] è stata formulata una diagnosi di autismo che richiede una stabilità familiare, educativa e relazionale, oltre che di costanza nell'accudimento e nelle cure.

Contrastano, invece, con tali esigenze gli episodi di violenza passiva che [REDACTED] ha dovuto subire nel 2018 (assistendo alle violenze perpetrate dalla [REDACTED] ai danni del padre) e la ripresa all'epoca dell'uso di sostanze da parte della madre, che hanno reso indispensabile ricollocare il minore presso una famiglia affidataria, dopo che tale tipo di collocamento era stato interrotto per consentire al bambino di ritornare dai genitori, essendo all'epoca ritenuti sussistere i presupposti.

Ora, in primo luogo va rilevato che anche dall'ultima relazione fatta pervenire dai servizi sociali datata 6.5.2021 emergono circostanze (l'ingestione incongrua di farmaci a scopo autolesivo) che confliggono con la tesi sostenuta dalla [REDACTED] di trovarsi da tempo in stato di compenso e comunque fanno ritenere che lo stesso sia di estrema labilità, essendo d'altro canto la sua storia personale segnata da periodi di funzionamento nella norma con altri di pesanti ricadute (cfr. anche relazione del 30.4.2021 dei servizi sociali).

Ma, soprattutto, va considerato che l'atteggiamento della Scotton è ben lontano dal porsi in ascolto dei bisogni complessi di [REDACTED] e che vanno al di là dell'assolvimento delle funzioni concrete nella gestione del figlio, mentre in quest'ultimo viene dalla stessa per lo più ravvisata la risposta a proprie esigenze di accudimento personale e di consolazione e il bambino viene altresì considerato come un possibile collante della coppia genitoriale.

La madre, invero, ha dimostrato, da un lato, di avere solo una conoscenza generica delle difficoltà del figlio e, dall'altro lato, di non avere le risorse necessarie per fronteggiarle sia dal punto di vista



organizzativo (anche per le terapie da somministrare, il percorso di psicomotricità e logopedia da seguire), che emotivo. Si legge nella relazione del 30.4.2021 dei servizi sociali che “La scarsa centratura sui bisogni di [REDACTED] fa sì che i genitori non solo non siano in grado di costruire una concreta progettualità futura per [REDACTED] di prevedere possibili situazioni critiche e possibili strategie da attuare per risolverle, ma i genitori non sono in grado neanche di immaginare come potrebbe essere vissuto da [REDACTED] tale ipotetico cambiamento: la sig.ra [REDACTED] afferma che il bambino avrebbe “un forte senso di adattamento”, che lei attribuisce a come il bambino si sarebbe adattato al suo rientro in famiglia tre anni fa (“non diceva niente”, “piangeva quando non mi vedeva”). Da tali affermazioni risulta palese l’assenza di adeguate conoscenze rispetto alla condizione clinica del figlio e la capacità di riconoscerne i bisogni, oltre che di fronteggiarli. Si ribadisce invece la particolarità di [REDACTED] e la necessità dello stesso di avere un punto di riferimento stabile e un nucleo familiare che si prenda pienamente cura di lui.

Essendo questo l’interesse superiore del minore, ne risulta l’incompatibilità con la conservazione del legame con i genitori.

D’altro canto, sempre per quanto concerne la [REDACTED], non può essere sottaciuto il fallimento della precedente esperienza materna, non tanto e non solo per il fatto che il figlio avuto da altra relazione e ora ventitreenne da molto tempo viva con la nonna materna, ma in quanto la madre non lo vede e non ha rapporti da quanto aveva 12 anni e neppure risulta un qualche tentativo di instaurarli o che sia stato manifestato un sia pur minimo interessamento alla crescita e alla vita dello stesso.

Ancora, poi, il preteso appianamento delle divergenze con il di lei padre, culminato nella remissione delle querele (docc. 3-4 [REDACTED]), così come il reperimento di lavoro a tempo indeterminato a part time, non valgono a superare le criticità sopra riportate, senza considerare che la remissione di querela non elimina la gravità degli episodi a cui ha dovuto assistere [REDACTED] e che la [REDACTED] – che percepisce un reddito di € 650,00 mensili - comunque continua a dipendere economicamente dal padre e con lo stesso continua ad abitare, senza che emerga un reale desiderio o bisogno di rendersi autonoma, malgrado la richiesta di casa popolare (cfr. relazione dei servizi sociali del 30.4.2021).



Con riferimento alla posizione del padre è nettamente percepibile che egli abbia proposto impugnazione al fine di sostenere l'analogo appello proposto dalla [REDACTED], essendo il ricorso incentrato soprattutto nel descrivere l'attuale situazione della moglie a supporto delle capacità genitoriali della stessa.

Per il resto [REDACTED] nega di provare disinteresse verso il figlio, che, anzi, stante le sue "spiccate caratteristiche somatiche nigeriane, avrebbe bisogno di rapportarsi con il padre con il quale condivide cultura, lingua e abitudini". Salvo, poi, aggiungere genericamente che "la madre e anche il padre hanno dato dimostrazione di avere recuperato la capacità genitoriale nei riguardi del figlio e che, comunque, risulta possibile ovviare alla situazione di disagio dei genitori con misure di sostegno offerte dai servizi sociali".

Osserva questa Corte che già le deduzioni di cui all'appello dell'[REDACTED] rendono palese come il preteso recupero della capacità genitoriale non possa dirsi effettivo e neppure ciò possa realizzarsi in tempi brevi e compatibili con le particolari esigenze di [REDACTED]

[REDACTED] afferma di "avere sempre pensato che solo risolvendo i problemi di convivenza con la moglie e reperendo una autonoma sistemazione abitativa avrebbe potuto riprendere...i rapporti con il figlio".

Occorre allora osservare – in antinomia con quanto sostenuto - che, sebbene la coppia si sia separata consensualmente in data 1.8.2019, ancora il marito continui a vivere con la moglie e il di lei padre, neppure dimostrando una qualche volontà di affrancarsi da tale situazione.

D'altro canto anche le motivazioni della proposizione dell'appello addotte nel corso del colloquio con i servizi sociali (relazione del 6.5.2021) divergono dalla prospettazione di cui al ricorso e nessuna delle stesse ha alla base l'interesse di [REDACTED], se non laddove viene manifestato il bisogno di proteggerlo "dall'eventualità che venga sradicato dalla famiglia affidataria...per essere collocato in un ambiente familiare completamente nuovo", con ciò implicitamente escludendo che la migliore soluzione per Ryan sia quella del rientro nel nucleo familiare di origine (le altre motivazioni sono: il bisogno di proteggere la [REDACTED] e la paura dell'impatto psicologico che l'adozione del bambino



potrebbe avere su di lei; il bisogno di conservare la propria immagine agli occhi delle persone, di cui teme il giudizio nel momento in cui dovessero venire a conoscenza dell'adozione del figlio).

In ogni caso non si può negare il disinteresse manifestato dal padre per il figlio, dal momento che dalla relazione dei servizi sociali del 30.4.2021 risulta che nel corso degli ultimi tre anni l'█████ mai ha chiesto ai servizi sociali informazioni sul figlio, né espresso la necessità di avere un supporto da parte dei medesimi servizi. Inoltre anche per lui vi è una conoscenza solo generica e superficiale delle difficoltà del minore, tanto da essere apparso del tutto inconsapevole di cosa rappresenti il disturbo di cui è affetto █████, ma cosciente, invece, che la gestione del bambino comporterebbe uno stravolgimento completo nella propria vita e la necessità di avere un supporto istituzionale. Trattasi di due condizioni che l'█████ ha già dato dimostrazione di non essere in grado di soddisfare: malgrado la separazione e la situazione ambientale abitativa in cui si trova non ha ancora reperito altra sistemazione, il che è indicativo della refrattarietà ai cambiamenti; la poca empatia e fiducia nei confronti dei servizi sociali, ai quali mai ha inteso rivolgersi per avere un aiuto/sostegno, è invece indice della scarsa propensione a chiedere aiuto agli stessi, come anche ad accettarlo.

D'altra parte, i tempi di █████ non consentono di ulteriormente attendere che il padre acquisisca le competenze e le risorse per realizzare le predette condizioni.

Dunque, anche considerata l'assenza di una qualsiasi rete parentale di supporto della coppia e l'impraticabilità di altre misure anche di carattere assistenziale, già poste in essere, ma senza proficui risultati in tempi compatibili con le esigenze del minore, va senz'altro ritenuto che █████ si trovi in stato di abbandono. La sentenza appellata va dunque confermata senza che sia necessario l'espletamento della chiesta CTU, che si rivela del tutto superfluo.

Neppure può essere accolta la domanda subordinata degli appellanti di disporre la c.d. adozione mite.

Questa Corte conosce il più recente orientamento della Suprema Corte di apertura verso tale istituto. In particolare si è detto che il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore deve accertare la sussistenza dell'interesse dello stesso a conservare il legame con i suoi genitori



biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante un'estrema ratio cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse. E si è ritenuto che "la previsione di cui all'art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983 può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd adozione mite, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interessi del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine" (Cass. ord. n. 1476 del 25/01/2021).

Nel dare applicazione a siffatti principi nel caso concreto ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per addivenire all'adozione mite.

Si è già scritto e ripetuto che ■■■■■ risulta affetto da autismo, vale a dire da un disturbo notoriamente caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione e rende difficili i rapporti con gli altri esseri umani.

E' evidente che in presenza di tale diagnosi risulta del tutto contrario all'interesse del minore creare una situazione senz'altro fonte di confusione e di destabilizzazione nel momento in cui dovesse rapportarsi con una doppia coppia di genitori. Mentre è assolutamente necessario per il bambino avere dei punti fermi e delle precise figure genitoriali di riferimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti. Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002, il pagamento va disposto in favore dello Stato avendo il tutore chiesto e ottenuto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta gli appelli proposti da ■■■■■ e da ■■■■■ e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 12/2021 del 19-24.2.2021 del Tribunale per i Minorenni di Venezia;

2- condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dello Stato delle spese del giudizio d'appello, che liquida in € 4.200,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Venezia, 16/07/2021



Il Presidente Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni



